

## **RICONSEGNA DEGLI ALUNNI E RESPONSABILITA' DELLE SCUOLE**

Riceviamo spesso domande di chiarimento circa la riconsegna dei bambini al termine della scuola; in proposito si trasmette quanto indicato dai Consulenti Legali della FISM di Verona:

“ - Il dovere di vigilanza a carico di un istituto (o di un suo incaricato) che ha in affidamento un minore, si estende nel tempo dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento al momento in cui il minore è riconsegnato ai genitori o è lasciato in luogo dove, secondo normalità, non sussistono situazioni di pericolo finché il minore rientri nell'ambiente della sorveglianza dei genitori.

Pertanto la vigilanza, diligente ed attenta del minore da parte dell'istituto, deve proseguire finché ad essa si sostituisce la vigilanza effettiva o potenziale, senza pericoli per il minore, dei genitori. Ciò senza che possano costituire esimente della responsabilità dell'istituto, e del suo incaricato, le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo (sentenza n. 5424 del 05/09/86 Corte di Cassazione).

E' evidente che la riconsegna del minore a persona non maggiorenne non è tale da assicurare la sorveglianza il cui obbligo quindi permane, in tal caso, a carico della scuola (eventualmente in via solidale con i genitori, che abbiano dato l'indicazione di affidamento ad altro minore).

Si ribadisce pertanto la necessità di riconsegnare gli alunni, al termine delle lezioni, solo ai genitori o a persone da loro incaricate purché maggiorenni.

Da notare che, se la scuola ha organizzato un servizio di trasporto, non per questo è liberata da responsabilità. Per le scuole dell'infanzia è obbligo la presenza di una figura di assistente-vigilatore che all'interno del mezzo e nelle fasi di salita e discesa provveda ad assistere i bambini, curi la consegna dei bambini, all'andata, al personale della scuola ed al rientro, ai genitori o loro delegati-“

Si invitano i gestori delle scuole aderenti alla nostra Federazione a prendere visione anche dell'articolo apparso sulla rivista della FISM Nazionale “Prima i Bambini” n. 175 del Febbraio 2007, a firma dell'avv. Totaro, dal titolo “Chi è autorizzato a ritirare da scuola il bambino?”, che, ritenendo prevalente la potestà dei genitori, giunge a diversa conclusione. Ogni Presidente, valutate entrambe le interpretazioni alla luce di ogni singola situazione, potrà prendere le decisioni che riterrà più opportune.